

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 65/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 987 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Francesco MANNIELLO, legale rappresentante della società S.S. JUVE STABIA S.R.L. e della società S.S. JUVE STABIA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
- Francesco MANNIELLO per aver, in violazione dell’art. 1 *bis*, comma 1 e dell’art. 5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicamente reso dichiarazioni lesive dell’onorabilità e della reputazione del Presidente della LegaPro e diffamatorie della Lega stessa;
- società S.S. JUVE STABIA S.R.L. per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S.;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Francesco MANNIELLO nell’interesse proprio e della società S.S. JUVE STABIA S.R.L. in qualità di presidente;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Francesco MANNIELLO e di euro 4.000,00 di ammenda nei confronti società S.S. JUVE STABIA S.R.L..

Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio